COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (2190);

ANDREOTTI ed altri: Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti (979) 245

PRESIDENTE, *Relatore* 245, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 266, 267

BOLDRIN 259

DI GIANNANTONIO 253

FOSCHI 248, 255

JACAZZI . 247, 251, 253, 254, 256, 258, 259, 260, 266, 267

LAVAGNOLI 264

LODI ADRIANA 254

LUBERTI 258

MALFATTI FRANCESCO 252, 253, 255, 256, 259

MATTARELLI 247, 251, 256

MAULINI 253, 254, 255, 256

MINASI 247, 252, 254, 259

MIOTTI CARLI AMALIA 248

SALVI 264

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 249, 253, 254, 256, 259, 264, 267

TERRANA 259

TERRAROLI 259

ZAMBERLETTI 249, 255

La seduta comincia alle 9,55.

TERRANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (2190); e della proposta di legge: Andreotti ed altri: Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti (979).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nello iniziare i nostri lavori, desidero innanzitutto porgere un saluto di benvenuto ai nuovi membri della Commissione e formulare un cordiale commiato a coloro che ci hanno lasciato, per assumere incarichi di governo o per passare ad altre Commissioni.

Veniamo quindi all'ordine del giorno, che reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Andreotti, Piccoli, Ruffini: « Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti ».

Vorrei innanzitutto chiarire ai colleghi perché mi vedono oggi nella veste inconsueta, anche se non arbitraria, di relatore, per quanto attiene a questi due provvedimenti

di legge. Vi sono stato indotto in pratica da due motivi. In primo luogo, dalla circostanza che l'onorevole Servadei, al quale era stato conferito questo incarico, ha lasciato la nostra Commissione (cosa di cui a suo tempo ci rammaricammo) per assumere la presidenza di un'altra. In secondo luogo, dal fatto che la materia è tale da suscitare un vasto interesse e da richiedere un'intensa opera di contatti per giungere ad un sodisfacente risultato legislativo.

La presidenza, infatti, in ragione stessa del proprio ufficio, è stata oggetto di una serie di sollecitazioni, di proposte di trattative, di richieste di mediazione, le quali, per non portare ad una duplicazione di compiti, hanno determinato l'assunzione, da parte del presidente, dell'incarico di relatore, che spero non vi sia sgradito.

Non credo vi sia bisogno, onorevoli colleghi, anche per la rapidità che è richiesta dall'oggetto stesso della nostra discussione, di spendere parole per sottolineare l'obbligo di solidarietà della collettività nazionale nei confronti di una categoria che è colpita da una sciagura che forse è la più grave che possa affliggere esseri umani, e che determina una eteronomìa, una estraneità, un sacrificio morale e materiale spesso con l'aggiunta di oneri economici; né per sottolineare i motivi di carattere appunto economico che rendono urgente questo problema.

Come loro avranno notato, ho presentato una serie di emendamenti che incidono sulla sostanza stessa del problema. Devo dire che questi emendamenti sono frutto di un'ampia consultazione e mi corre obbligo di ringraziare il Ministro dell'interno, il Sottosegretario Tedeschi che lo rappresenta, per la collaborazione non soltanto tecnica alla formulazione di queste proposte; le associazioni della categoria, l'Unione italiana ciechi e la stessa Opera nazionale per i ciechi civili che hanno fornito dati importanti per formulare un giudizio sulla materia, nonché i vari gruppi politici, che sono stati direttamente od indirettamente interessati, per avere espresso almeno un orientamento di massima onde arrivare a questa formulazione.

Vorrei quindi illustrare brevemente il carattere del nuovo ordinamento che si propone di dare alla materia.

Innanzitutto mi sono riferito al disegno di legge governativo, non perché la proposta di legge di iniziativa dei deputati Andreotti, Piccoli e Ruffini non fosse degna di considerazione (si vedrà anzi che, negli emendamenti, ne sono stati ripresi parecchi concetti), ma perché il disegno di legge nella fase di elaborazione aveva già tenuto conto di questa ed infine perché la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla stessa nei limiti della spesa prevista nel disegno di legge.

Su tre punti verte il provvedimento quale risulterebbe dagli emendamenti da me proposti.

In primo luogo, la conferma dell'aumento del trattamento pensionistico, indicata nell'articolo 1 del disegno di legge e su cui si è espressa favorevolmente la Commissione bilancio.

In secondo luogo, lo svincolo di questo diritto al trattamento pensionistico ed ai benefici connessi da condizioni limitative che non siano di carattere generale e facilmente accertabili. E questo, da una parte, per sollevare i non vedenti dall'obbligo di una dipendenza estranea a loro stessi (concepire cioè il diritto alla pensione come proprio alla loro condizione) dall'altra, per agevolare la stessa definizione delle pratiche, l'accumularsi delle condizioni limitative determinando sempre incertezza nel diritto e nella definizione della posizione dei singoli.

In terzo luogo, un nuovo ordinamento, decentrato, per quanto riguarda il sistema di erogazione.

Loro sanno che esiste l'Opera nazionale per i ciechi civili cui l'erogazione è finora affidata; sanno che, per quanto riguarda gli invalidi civili, già il Parlamento ha deciso il decentramento di funzioni analoghe, e che lo stesso decentramentto è previsto nel disegno di legge attualmente all'esame del Senato, per quanto si riferisce ai sordomuti.

Anche per questo settore credo sia facile intendere i motivi della nuova strutturazione che si propone, se teniamo conto di ciò che avviene nel paese e che sarà sanzionato dal voto popolare del 7 giugno, per quanto riguarda l'ordinamento regionale.

Questi sono dunque i tre cardini su cui si basano gli emendamenti che ho l'onore di sottoporvi.

Penso che la Commissione vorrà dimostrare solidarietà alla categoria, anche con la sollecita definizione del provvedimento. L'attesa è stata lunga e l'opera di mediazione – di cui non voglio assumere né il merito né la parte di protagonista assoluto – ha comportato naturalmente un protrarsi nel tempo che ha spostato di una settimana la ripresa dei nostri lavori. Ritengo che potremmo riguadagnare il tempo perduto con un esame sollecito, pur con la dovuta attenzione.

La preghiera che rivolgo è di cercare di limitare le osservazioni di carattere generale ai motivi di fondo degli emendamenti da me proposti di cui naturalmente non posso che auspicare l'approvazione da parte della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JACAZZI. Signor Presidente, il nostro gruppo è sostanzialmente d'accordo sul testo che è stato presentato e ci rallegriamo del fatto che alcune nostre osservazioni, che per anni abbiamo avanzato sia in sede di discussione dei bilanci di previsione sia in sede di particolari provvedimenti interessanti o la Unione dei ciechi o l'Opera nazionale ciechi civili, siano state accolte nel disegno di legge e successivamente nel pacchetto degli emendamenti presentati dal relatore.

La nostra sodisfazione è ancora maggiore se si tiene presente, ad esempio, che in sede di discussione del bilancio di previsione per il 1970, che si ebbe nella seduta del 25 novembre 1969, il ministro Restivo fece respingere dalla maggioranza alcuni nostri ordini del giorno con i quali chiedevamo l'introduzione della tredicesima mensilità della pensione per i ciechi civili, l'elevazione delle pensioni e la modifica dei parametri circa lo stato di bisogno.

Siamo sodisfatti che nel giro di soli due mesi il ministro dell'interno abbia completamente cambiato opinione e che il 14 gennaio abbia presentato questo disegno di legge nel quale si prevede la tredicesima mensilità, si elevano le pensioni e si modificano completamente i parametri dello stato di bisogno.

Siamo anche completamente d'accordo circa le proposte che sono state qui avanzate dal relatore per la soppressione dell'Opera nazionale ciechi civili, di questo carrozzone che, istituito nel 1954, è riuscito ad erogare 70 mila pensioni, mentre con il sistema che abbiamo introdotto per gli invalidi civili un numero molto superiore di pensioni è stato erogato dai comitati di beneficenza ed assistenza nel giro di pochi mesi.

La richiesta che il nostro gruppo ha avanzato da tempo (ne abbiamo parlato anche in sede di discussione del bilancio di previsione per il 1969) è stata anche prospettata dalla Corte dei conti nelle sue relazioni.

Riguardo alla proposta del relatore circa la soppressione dell'Opera nazionale ciechi civili noi vorremmo che questa norma avesse decorrenza immediata anziché dal primo gennaio 1971.

Ripeto che il nostro gruppo è d'accordo sul complesso delle modifiche proposte dal Presidente, ma ci riserviamo, in sede di discussione dei singoli articoli, di presentare emendamenti e avanzare nostri suggerimenti e osservazioni marginali.

MINASI. Signor Presidente, noi possiamo ritenerci sodisfatti degli emendamenti, frutto del suo sforzo, al disegno di legge n. 2190, che indiscutibilmente non poteva essere accettato da noi per delle contraddizioni molto evidenti e pesanti e perché faceva ancora perno sulla struttura dell'Opera nazionale ciechi civili che per noi fa parte dell'immensa selva degli enti superflui, la cui cifra non è ancora definita.

Per cui alle nobilissime parole che hanno animato il suo sforzo, possiamo aggiungere che la solidarietà che si manifesta verso la categoria dei ciechi civili esprime, attraverso la classe dirigente, proprio l'indice della civiltà di un popolo.

Anche se vediamo che questo provvedimento deve avere una spinta per raggiungere qualche altro giusto obiettivo, noi agevoleremo una sollecita approvazione di esso, perché le contraddizioni di cui parlavo prima sono scomparse e il disegno di legge viene ad essere più accettabile e i princìpi che afferma non vengono elusi.

Perciò la ringraziamo del suo sforzo per giungere ad una sodisfacente rielaborazione del testo che così come ci è proposto ci permette di approvarlo, anche se abbiamo alcune osservazioni da fare su qualche articolo.

MATTARELLI. Desidero portare la sostanziale adesione del nostro gruppo al complesso degli emendamenti che ci vengono proposti dal Presidente a questo provvedimento che indubbiamente viene a risolvere alcuni grossi problemi che erano rimasti aperti riguardo l'assistenza ai ciechi civili.

Vorrei dire al collega Jacazzi che se in fondo siamo arrivati a questa intesa tra i vari gruppi e il governo, anche attraverso la mediazione del nostro presidente, questo sta a dimostrare la disponibilità che c'è quando si possono superare determinati ostacoli e che non ci sono preclusioni nei confronti di proposte che vengono incontro alle attese di una delle categorie più disgraziate che esistano fra gli esseri umani.

Io credo che stamani dovremmo cercare di procedere speditamente, senza insistere per ulteriori richieste perché quello che il presidente ha potuto concordare è il massimo

che in questo momento si può raggiungere e sodisfa in pieno la categoria di cui ci occupiamo; e io debbo dire che i punti su cui maggiormente si insisteva, come per esempio la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge, hanno trovato un favorevole accoglimento da parte del Presidente e dello stesso Governo.

Ritengo che in fondo questo sta a testimoniare la volontà di andare avanti e di non porre ulteriori remore ad alcune esigenze di giustizia, di snellimento e di decentramento che erano state manifestate in precedenza. In Commissione abbiamo già discusso su questo argomento e giustamente l'onorevole Jacazzi ha ricordato che se ne è parlato anche in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno. Ritengo che oggi, essendo state superate le difficoltà che potevano venire dal tesoro, non dovrebbero sorgere ostacoli alla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento. Pertanto, pur riservandomi di intervenire in sede di esame degli articoli, concordo con i colleghi Minasi e Jacazzi sull'opportunità di concludere favorevolmente l'*iter* di questo provvedimento, con le modifiche proposte dal relatore.

FOSCHI. Sono anch'io convinto dell'opportunità di approvare rapidamente questo disegno di legge, e non vorrei proprio introdurre nella discussione elementi di riserva. Tuttavia sento in coscienza il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni impegni che abbiamo assunto nei confronti di questi concittadini minorati, di cui i ciechi sono solo una parte. Quindi pur essendo convinto – ripeto – dell'opportunità di approvare senza indugi il disegno di legge in esame, non posso non ricordare che esso rappresenta ancora un modo parziale e categoriale di legiferare, mentre occorrerebbe una legislazione sempre più organica e completa. Probabilmente noi continuiamo a non essere del tutto d'accordo su taluni concetti e su talune definizioni. Quando, per esempio, insistiamo sulla necessità di procedere ad una completa e nuova legislazione sugli invalidi, non possiamo concepire che tra essi non siano compresi anche i ciechi, i sordomuti ed altre categorie per le quali il Ministero dell'interno continua a proporre leggi singole, mentre invece l'obiettivo cui dovremmo tendere è quello di avere un disegno di legge organico, nell'ambito del quale procedere con gradualità attuando provvedimenti per le singole categorie. Finché non avremo questo disegno di legge globale rischiamo di approvare leggi molto moderne ma che di fatto finiscono con il conservare i motivi di disagio delle categorie.

Non ignoro, per avere avuto ripetuti contatti con i rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, che essi sono favorevoli al testo così come è stato modificato dal relatore. Proprio perché rispetto la decisione della categoria, mi dichiaro favorevole, malgrado certe riserve, all'approvazione di questo disegno di legge. Aggiungo che non si può tacere il fatto che l'erogazione di queste pensioni e la loro amministrazione rimangono di competenza del Ministero dell'interno e delle prefetture, venendo quindi sottratte alla gestione previdenziale e ad un sistema di sicurezza sociale. Questa è un'anomalia. Allo stesso modo non possiamo ignorare che siamo proprio nella fase di attuazione del sistema regionale e che esso comporta anche nei confronti degli enti e delle commissioni provinciali di assistenza e beneficenza una serie di modifiche sostanziali, che trasferiscono alle regioni le suddette competenze.

Sentivo il dovere di dire queste cose, pur ritenendo prevalente l'opportunità di approvare il disegno di legge, la cui struttura attuale non credo consenta ulteriori sostanziali apporti migliorativi.

Confermando l'impegno che abbiamo più volte assunto secondo cui entro quest'anno avremmo provveduto ad elaborare una legge organica in questa materia, penso che in quella sede dovremo rivedere anche questo provvedimento.

MIOTTI CARLI AMALIA. Riferendomi all'attenzione che sempre abbiamo rivolto nelle passate e nella presente legislatura alla categoria colpita dalla minorazione più grave, qual è quella di cieco, che è condizionato, momento per momento della sua vita, dall'educazione e dall'istruzione, che devono essere assimilate attraverso un metodo ed una didattica speciali, mi associo ad alcune osservazioni testé fatte; come pure credo opportuna la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge che consentirebbe gli aumenti di pensione solo a coloro che non hanno redditi pari o superiori a lire 12 mila mensili, ossia praticamente a nessuno o quasi; tale articolo ritarderebbe inoltre per anni l'applicazione della legge per i macchinosi accertamenti fiscali e burocratici cui darebbe luogo.

Pure necessaria si rivela l'abolizione dell'articolo 9 che, vietando il cumulo dell'indennità di accompagnamento con « analoghi trattamenti concessi a qualsiasi titolo per

uguali finalità », è rivolto ad esclusivo danno dei ciechi totali.

Mi permetto poi di far rilevare la stonatura del riferimento al « coniuge » o ad altra analoga dicitura nel contesto degli articoli 6, 7 e 8 del testo governativo in questione, anziché far riferimento solo all'interessato. Vogliamo proprio legare ancora l'assistenza ai ciechi ai redditi dei congiunti ? Per tale motivo chiederei l'abolizione di ogni qualsiasi riferimento al coniuge.

Per concludere, confido che la presente discussione si concluda positivamente con una legge sociale a favore dei ciechi, degna di un paese cristiano e civile.

ZAMBERLETTI. Signor Presidente, mi rendo conto che alcune osservazioni fatte dal collega Foschi circa la necessità di una impostazione organica della materia può spingere ad avanzare riserve per gli interventi settoriali. Tuttavia occorre fare attenzione, perché queste riserve possono rischiare di non farci affrontare con la dovuta sollecitudine i provvedimenti a favore delle categorie più deboli, spesso non così sollecite nel chiedere provvedimenti organici come le categorie più forti, che disarticolano ogni provvedimento proprio perché hanno un potere contrattuale nei confronti del potere centrale.

Quindi anche se le osservazioni dell'onorevole Foschi corrispondono ad una giusta esigenza, quella di un intervento dello Stato per un assetto globale della materia, credo sia importante oggi risolvere il problema particolare con la riserva magari di affrontare domani tutta la questione in termini di organicità, perché, dato che sugli emendamenti c'è accordo di tutti i gruppi, possiamo procedere rapidamente, essendo stati eliminati alcuni aspetti che rendevano questo provvedimento non del tutto conforme alle esigenze della categoria.

Quindi, prescindendo dalle considerazioni di carattere generale, un provvedimento di questo tipo si muove nel senso che abbiamo sempre sottolineato, quello di uno Stato che è particolarmente consapevole ed interviene rapidamente nei confronti delle categorie più povere e meno difese per quanto riguarda organizzazione sindacale e capacità di contrattazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Desidero formulare un ringraziamento generale per il giudizio sostanzialmente positivo sugli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare.

Credo, appunto per questa collaborazione generale, che non vi sia da sollevare il problema del diritto di autore né da parte di chi parla, né da parte dei vari gruppi, che vedono così coronato il comune desiderio di pervenire ad una sistemazione soddisfacente di questo settore.

Vorrei anch'io, pur apprezzandone (come merita) l'osservazione, dare all'onorevole Foschi la risposta già anticipata dall'onorevole Zamberletti, e cioè che si tratta di provvedimenti che dobbiamo pur risolverci ad approvare.

D'altra parte, il provvedimento di legge, come è congegnato, corrisponde ad un indirizzo di carattere ormai generale. Così è stato per gli invalidi civili, mentre per i sordomuti molto dipenderà, a quanto si sa, dall'atteggiamento che la nostra Commissione assumerà in merito ai ciechi civili.

Si tratta di un indirizzo che è di carattere generale anche se ancora, disgraziatamente (sono d'accordo con lei, onorevole Foschi) settoriale, ma che, nella sua strutturazione preannuncia un tipo di ordinamento, di intervento di sicurezza sociale, che credo debba costituire la base di quella riforma generale ed organica da lei auspicata.

Così stando le cose, e sempre ai fini di accelerare l'esame e l'approvazione del provvedimento, non mi resta che rinnovare questo ringraziamento che non va soltanto alle parole che sono state espresse, ma, ripeto, alla collaborazione che tutti, dal Governo alle categorie, hanno dato perché si arrivasse a questa formulazione.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Desidero innanzitutto porgere, nella prima occasione che ho di prendere contatto con i componenti di questa Commissione, il mio saluto più deferente, nell'augurio di poter compiere un'opera proficua di collaborazione.

Per quanto riguarda la discussione generale svolta su questo disegno di legge, devo prendere atto, con soddisfazione, della larga convergenza manifestata da tutti i gruppi politici rispetto alle proposte che l'onorevole Presidente della Commissione in questa circostanza, anche nella sua qualità di relatore, ha inteso illustrare alla Commissione stessa.

Devo inoltre ringraziare il Presidente per aver concisamente, ma con assoluta chiarezza, illustrato i caratteri salienti di questi emendamenti.

Tuttavia credo che gli onorevoli colleghi si rendano conto come al Governo competa non soltanto di astenersi dal conferire un carattere, direi quasi, trionfalistico alla riunione, ma di introdurvi anche alcuni elementi di meditazione.

Innanzitutto l'entità degli emendamenti che vengono presentati, e la loro particolare strutturazione, a nostro parere (ed è questo un elemento che affido alla valutazione della Commissione) comporterebbero la necessità di richiedere il parere della Commissione bilancio, proprio per quanto riguarda il problema cui hanno fatto riferimento l'onorevole Presidente e diversi altri onorevoli membri della Commissione: la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge che pone condizioni limitative in ordine all'erogazione della pensione.

Il Governo, a questo riguardo, ha il dovere di dire che esprime la massima sensibilità, ritiene anzi che dal punto di vista tecnico siano da considerarsi superate le condizioni per cui in un primo momento l'articolo 2 venne introdotto nel disegno di legge. Tuttavia vi è il problema attinente alla possibile estensione del criterio che verrebbe introdotto per i ciechi civili, ad altre categorie in condizioni analoghe.

Per quanto riguarda il Governo, c'è da tener conto della propensione a considerare la condizione dei ciechi civili come particolarissima, dotata di carattere di assoluta eccezionalità. Per cui, intorno all'articolo 2, il Governo dovrebbe chiedere alla Commissione che venga consentito un migliore approfondimento dell'argomento nel quadro della massima sensibilità e propensione di cui ho parlato e che è stata caratterizzata dalla proficua opera di collaborazione instaurata tra il Presidente della Commissione ed il Governo medesimo.

Mi riservo eventualmente di intervenire intorno ad altri problemi particolari che venissero sollevati nel corso della discussione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole sottosegretario. Ella ha anticipato una questione che avrei posto nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Ricordo che siamo in sede legislativa, e poiché il parere della Commissione bilancio sulle conseguenze finanziarie è vincolante, non c'è dubbio che dovremo chiedere il parere di quella Commissione su alcuni emendamenti. Dirò di più: si configura la necessità di trasmettere il testo degli emendamenti anche alla prima Commissione per quanto riguarda la materia del rapporto di pubblico impiego che viene toccata da questi emendamenti.

Non posso non tener conto dell'obiezione sollevata dal rappresentante del Governo che credo parli qui in nome della generalità dell'istituto e non tanto in quanto rappresentante del ministro dell'interno.

Penso che agevoleremo il compito dello stesso Governo in questa sua tendenza favorevole anche per gli articoli che comportano lo esame da parte di altre Commissioni.

Noi oggi possiamo deliberare sugli emendamenti che non comportano conseguenze finanziarie né toccano la competenza della I Commissione per quanto attiene al rapporto di pubblico impiego.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti la votazione verterà sul principio di trasmetterli alla competente Commissione per il prescritto parere. Si tratta di applicare un criterio di economia dei lavori, per non richiedere cioè il parere su quegli emendamenti su cui la nostra Commissione fosse contraria.

Naturalmente possiamo votare gli articoli del disegno di legge per i quali non vi siano emendamenti o se presentati vengano respinti.

Mi sono riferito al disegno di legge, in quanto per le ragioni esposte in sede di relazione, propongo che esso sia adottato come testo base per la discussione.

Ciò detto, pongo in votazione la mia proposta di scegliere il disegno di legge come testo base per la discussione.

(*È approvata*).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Aumento della pensione non riversibile*)

La pensione non riversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:

da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli onorevoli Jacazzi, Lodi Adriana, Flamigni, Maulini, Terraroli, Lavagnoli, Malfatti Francesco, Arzilli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: da lire 18.000 a lire 32.000, *con le parole*: da lire 18.000 a lire 35 mila; *e le parole*: da lire 14.000 a lire 18.000, *con le parole*: da lire 14.000 a lire 25.000.

Aggiungere il seguente comma:

Alla pensione non riversibile, nelle misure sopra stabilite, hanno diritto i cittadini che abbiano compiuto il 15° anno di età.

JACAZZI. Abbiamo presentato degli emendamenti all'articolo 1 in quanto non siamo riusciti a capire esattamente quali siano stati i criteri che hanno portato all'aumento delle pensioni nei limiti stabiliti dall'articolo stesso.

Nella relazione si parla di costo della vita. Mi pare che l'aumento del costo della vita debba essere considerato analogo sia per i ciechi civili che hanno una cecità assoluta, cioè per i pensionati di prima categoria, sia per i pensionati di seconda categoria, che hanno cioè solo un *visus* ridotto.

Per i primi, questo disegno di legge prevede l'aumento della pensione da 18 a 32 mila lire, mentre per gli altri c'è un aumento solo del 28 per cento; se si tiene conto che per i ciechi assoluti noi nel 1968 abbiamo approvato una legge con la quale si dà una indennità di accompagnamento di 10 mila lire, è assurdo che per i ciechi di prima categoria si dia un aumento superiore al 100 per cento, mentre per quelli di seconda categoria c'è solo un aumento di quattromila lire dal 1964 ad oggi.

Per questo abbiamo proposto alcuni emendamenti e cioè che il minimo della pensione per i ciechi assoluti sia di 35 mila lire, che è il limite stabilito dalla proposta di legge Andreotti, Piccoli e Ruffini, cioè la proposta presentata dalla democrazia cristiana; mentre per i ciechi di seconda categoria la pensione sia di 25 mila lire, che è il minimo della pensione della previdenza sociale.

Inoltre vorremmo che in questo articolo 1 si dicesse chiaramente che viene abrogato un assurdo articolo 10 della legge n. 66 del 1962 il quale dice: « I ciechi che prima del 25° anno di età non abbiano assolto agli obblighi scolastici... e non abbiano effettuato corsi di qualificazione professionale..., percepiscono una pensione ridotta del 50 per cento ».

Inoltre è da sopprimere l'articolo 26 del regolamento che prevede siano esclusi dal godimento della pensione gli accattoni, per il periodo in cui si dedicano all'accattonaggio. Tutto ciò è assurdo perché chi fa l'accattone è in una fase di indigenza estrema.

Noi, dunque, chiediamo che nell'articolo 1 sia detto che la pensione spetta a tutti i ciechi civili, indipendentemente dall'istruzione che hanno ricevuto o dal fatto che siano accattoni, altrimenti noi perpetuiamo la situazione che è stabilita nell'articolo 10 della legge n. 66 del 1962.

MATTARELLI. Vorrei fare osservare che dopo aver seguito la vicenda travagliata dell'accordo che è stato raggiunto con il tesoro, ho il timore che, riaprendo il discorso, corriamo il rischio di ritardare per chi sa quanto tempo ancora l'*iter* del disegno di legge. Comunque mi rimetto al Governo che conosce la situazione e gli sforzi compiuti per raggiungere questo traguardo, che avevamo ritenuto sufficiente per le attese della categoria e per un assetto più decoroso dell'assistenza nei confronti dei ciechi civili.

PRESIDENTE. In linea di massima sono favorevole ad un ulteriore aumento delle pensioni per entrambe le categorie fino alle quote previste dalla proposta di legge Andreotti e Piccoli che era allora segretario del partito di maggioranza relativa...

JACAZZI. ...che la DC ha bocciato in Commissione bilancio !

PRESIDENTE. Una deliberazione governativa ha posto in evidenza che il Ministero del tesoro non intendeva superare un certo limite. Potrei quindi dire che là dove non è riuscito Andreotti neppure noi potremo riuscire, perché immagino che il proponente sarebbe stato ben lieto di vedere accettare integralmente la sua proposta.

Quanto alla proposta di soppressione dell'articolo 2, non siamo certo noi a poter decidere se essa comporti un aumento della spesa. Ritengo che accrescere queste difficoltà significhi accrescere le difficoltà di approvazione di questo disegno di legge. La Commissione può esprimere il voto – che è del resto già stato espresso nei vari interventi – che si possano ulteriormente migliorare le condizioni dei ciechi civili. Ma, come sapete, la categoria interessata si è fortemente battuta per questo provvedimento, accetta l'articolo 1 così com'è ed è d'accordo sulla diversità dell'aumento tra le due categorie. D'altra parte ben diversa è la condizione di chi è cieco assoluto, non distingue l'ombra dalla luce, e di chi ha un *visus* molto ridotto; è soprattutto verso i primi che va manifestata la nostra solidarietà. Evidentemente il rapporto non era sufficientemente adeguato alla differente condizione delle due categorie e per questo si è cercato di riparare, aumentando maggiormente la quota di pensione per i ciechi assoluti.

Le stesse considerazioni, onorevole Jacazzi, valgono per l'altro emendamento. Esso comporterebbe fatalmente un riesame da parte della Commissione bilancio, con le difficoltà che già conosciamo. Abbiamo tutti compreso quanto ci ha detto il sottosegretario, cioè che le modifiche proposte saranno oggetto di un dibattito tra i responsabili dei vari dicasteri, in particolare interni e tesoro. Lo sforzo da compiere è quello di approvare il disegno di legge così com'è stato concordato. Se aggraviamo le condizioni, rischiamo di trovarci di fronte ad un « no » assoluto, che può essere politicamente valutato in modo diverso (su questo non voglio limitare la facoltà di giudizio di nessuno), ma che indubbiamente nuocerebbe alla categoria. Ripeto ancora una volta che su questo disegno di legge, con le modifiche che ho proposto, la categoria è sostanzialmente d'accordo, non chiede ulteriori emendamenti.

MINASI. Ho già detto che il provvedimento merita in avvenire una rielaborazione ed un miglioramento, ma occorre tener presente il consenso dato chiaramente dalla categoria interessata tramite l'Unione italiana ciechi. Occorre considerare anche che l'onorevole Foschi ha presentato un ordine del giorno con il quale si chiede che, nel quadro di una visione organica del problema delle diverse categorie di infelici, si riesamini integralmente quello dei ciechi civili. Per questi motivi dichiaro che mi asterrò dalla votazione, non perché dissenta dalla sostanza degli emendamenti, ma per la preoccupazione che la decisione sul risultato raggiunto non subisca altre dilazioni.

MALFATTI FRANCESCO. Ritengo che non si possa non prestare attenzione alla distinzione tra cecità assoluta e parziale, ma sarebbe stato bene che ciò fosse stato posto in evidenza. Nella relazione che accompagna la proposta di legge Andreotti si legge: « Considerate attentamente le conseguenze della cecità » (ma non si insiste su questa distinzione) « preso atto delle implicazioni derivanti dalla recessione economica che ha portato ad una notevole alterazione dei valori monetari... », si parla di adeguare le condizioni dei ciechi civili ai miglioramenti del tenore di vita che vi sono stati per la generalità della collettività.

« Risulta urgente e doveroso un riesame dei criteri posti alla base dell'assistenza continuativa in favore dei ciechi, al fine di aggiornarli in conformità all'effettiva situazione della categoria ed alle capacità di intervento dello Stato in relazione all'impegno che esso intende assumere nei confronti delle singole classi sociali ».

E qui vengo ad un secondo aspetto che, a mio parere, comprende sia la nostra proposta di aumento delle pensioni sia l'abrogazione dell'articolo 10 della legge del 1962 n. 66 e dell'articolo 26 del relativo regolamento di applicazione, perché ci aspettavamo questa obiezione da parte vostra, in quanto neanche qui si determina un aumento di spesa, se dobbiamo pagare al 100 per cento coloro che fino a ieri abbiamo pagato al 50 per cento, e se dobbiamo comprendervi coloro che avevamo escluso.

Da un lato la relazione dice: « L'aggiornamento dei criteri di cui sopra deve essere condotto certamente tenendo presenti le disponibilità di bilancio... », quindi si impone una rivalutazione. Da un altro lato dice: « ...ma non può dipenderne in forma esclusiva sì da renderlo un'operazione contingente ed aleatoria, avulsa dal contesto di un programma di scelte prioritarie che deve caratterizzare l'azione realizzatrice del Parlamento e del Governo ».

Un terzo aspetto della relazione che desidero richiamare è che: « Solo seguendo questa direttiva di intervento, il nostro Paese, che è all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne l'istruzione ed il lavoro dei ciechi, potrà attenuare il divario che lo pone in condizioni di palese inferiorità per quel che attiene all'assistenza.

Senza citare le realizzazioni conseguite negli USA, nei paesi scandinavi e nell'URSS, dobbiamo purtroppo constatare che in questo settore l'Italia non è nemmeno in grado di competere con gli altri paesi appartenenti alla Comunità europea. Nei paesi aderenti al MEC i ciechi sono ammessi al godimento di benefici generali e particolari che li pongono in una situazione assolutamente non paragonabile con quella dei privi di vista italiani ».

Questo avvicinamento con la legislazione dei Paesi membri del MEC, come intendiamo farlo?

Potremmo almeno cercare di essere coerenti con i presupposti indicati nella relazione alla proposta di legge di iniziativa dei deputati Andreotti, Piccoli e Ruffini, presentata il 3 febbraio 1969.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione, vorrei fare solo quest'osservazione: possiamo, come Commissione, approvare definitivamente l'articolo 1 così

come è formulato mentre qualsiasi modifica che comporti la richiesta del parere della Commissione bilancio avrebbe come conseguenza un rinvio della decisione, urgente, dell'aumento delle pensioni.

Ciò non significa che da parte del vostro presidente non sia stato fatto ogni sforzo per ottenere quanto si poteva: allo stato attuale delle cose, devo sinceramente dire che sarebbe stato molto difficile andare oltre le somme stabilite.

Per quanto riguarda la osservazione dell'onorevole Jacazzi sulla sperequazione nell'aumento dei due tipi di pensione, faccio osservare che c'è una differenza notevole tra i ciechi assoluti e coloro che hanno un *visus* ridotto, ed è ciò di cui si è tenuto conto aumentando in maniera più sensibile le pensioni per i ciechi assoluti, cui va, in primo luogo, la solidarietà di tutti noi.

Questi i termini del problema che vi pongo. Perciò vorrei pregare i colleghi comunisti di voler ritirare i loro emendamenti in considerazione del fatto che ove approvassimo questo articolo, già l'aumento verrebbe sanzionato.

Non potrei certo togliere loro la facoltà di insistere, ove lo ritenessero, ma, come mediatore degli enormi sforzi che sono stati compiuti, per migliorare il disegno di legge, rinnoverei la mia preghiera estendendola a tutta la Commissione.

MALFATTI FRANCESCO. Discorsi del genere risvegliano in me tentazioni di carattere dottrinale, per cui vorrei sapere, da parte vostra, che cosa è massimalista e cosa non lo è. Il collega Foschi opera una disquisizione fra ciò che è obbligo e ciò che non lo è; fra ciò che è generale e ciò che non lo è.

Il fatto è che sono passati molti anni ed avevate tutto il tempo di fare cose organiche, che invece dite e poi non fate. Nessuno più di noi è disponibile per le cose organiche.

Ci ponete sempre di fronte al problema: o acquisire legislativamente l'articolo 1, oppure, diversamente... e quanto segue. Non possiamo subire tutto ciò, e non si tratta di massimalismo. Siamo sulla posizione giusta.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di tener conto del fatto che ritengo di aver raggiunto, al momento attuale, il massimo del compromesso.

DI GIANNANTONIO. Sono sensibilissimo a quanto ha detto il collega Malfatti, al punto di dire che sono d'accordo con lui. Non c'è una spiegazione dal punto di vista dottrinario, non vi è una risposta per tutto quello che non è stato realizzato, ed è soprattutto su questo che convengo: non sono mai riuscito a capire perché, dopo 50 anni, non si è ancora realizzato il comunismo nell'URSS.

MALFATTI FRANCESCO. Noi siamo storicistici, per niente affatto finalistici: si fermerebbe la storia.

MAULINI. Sono sensibile alla distinzione fra ciechi totali e ciechi con *visus* ridotto, ed all'argomentazione del collega Malfatti secondo cui alla base della proposta di legge Andreotti ed altri vi è il concetto dell'aumento del costo della vita.

Conseguentemente proporrei di rivedere queste cifre.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Non siamo nella condizione di poter aderire a questa proposta. Se il Governo la potesse prendere in considerazione lo farebbe volentieri.

Sull'articolo 1 c'è il parere completamente favorevole della Commissione bilancio: prego la Commissione di volersi presentare ad una votazione possibilmente unanime.

PRESIDENTE. Onorevole Jacazzi, insiste per la votazione del primo emendamento sul quale il Governo ha espresso parere contrario?

JACAZZI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Jacazzi ed altri, di cui ho dato lettura.

(*È respinto*).

Onorevole Jacazzi, insiste per la votazione del secondo emendamento?

JACAZZI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Jacazzi ed altri, di cui ho dato lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Lodi Adriana, Jacazzi, Flamigni, Maulini, Terraroli, Lavagnoli, Malfatti Francesco e Arzilli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

La pensione non riversibile di cui all'articolo 1, nella misura rispettivamente di lire 18.000 e di lire 14.000 spetta anche ai minori, ciechi o parzialmente ciechi, purché conviventi ed a carico delle rispettive famiglie.

LODI ADRIANA. Vorrei illustrare questo articolo aggiuntivo.

C'è il problema della pensione per i ciechi al di sotto dei 18 anni. Vorrei far presente il problema di una famiglia con dei bambini. Ecco perché mi collego alla proposta di abrogazione dell'articolo 10 della legge 1962, n. 66.

Dobbiamo tener conto che nel nostro paese sono insufficienti le scuole per i non vedenti e per ambliopici che hanno una visibilità molto ridotta: quindi la soluzione per i ragazzi al di sotto dei 18 anni consiste in un loro sradicamento dalle famiglie.

Questo fatto si potrebbe evitare dando alle famiglie un aiuto e intervenendo a livello generale per dare una istruzione a questi ragazzi. Dare un sussidio ai giovani al di sotto dei 18 anni è una cosa molto positiva: per loro l'avviamento allo studio eviterebbe l'invio in istituti di ricovero così come avviene invece frequentemente nel nostro paese.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo ?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho voluto raccogliere delle informazioni attraverso i rappresentanti della categoria che mi hanno fatto presente che clinicamente il residuo visivo è accertabile in età molto avanzata.

Mi si dice ancora che dalla scuola materna fino all'università i ciechi sono tenuti a carico dello Stato e se si volesse prendere in considerazione un provvedimento di questo genere si dovrebbe trattare di un eventuale sussidio da corrispondere alle famiglie durante il periodo in cui i ragazzi vengono affidati alle famiglie.

Rispetto al problema di poter dare una assistenza anche alle famiglie, ci sono delle obiettive difficoltà perché si tratta di assistenza estremamente specializzata che in famiglia non si può avere.

Tutte queste considerazioni, aggiunte a quelle di carattere finanziario che ha fatto il Presidente, inducono il governo ad assumere una posizione contraria all'accoglimento dell'emendamento. Consiglio invece ai colleghi che ritengono di introdurre nella legislazione del nostro paese un concetto di questo genere di adottare un provvedimento legislativo *ad hoc*.

PRESIDENTE. Onorevole Jacazzi, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* su cui il governo ha espresso parere contrario ?

JACAZZI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-*bis* di cui ho dato lettura.

(*È respinto*).

Do lettura di un secondo articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Jacazzi, Lodi Adriana, Flamigni, Maulini, Terraroli, Lattanzi, Minasi, Malfatti Francesco e Arzilli:

ART. 1-*ter*.

Gli importi delle pensioni, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

MAULINI. Si tratta di entrare nella logica portata avanti dalle lotte sindacali del momento e di confermare un principio che il Governo ha dichiarato di accettare. Il discorso quindi dovrebbe essere portato alla Commissione bilancio sostenuto dalla nostra unanimità; del resto non si pone alcun problema finanziario per questo esercizio, ma solo per quelli futuri.

MINASI. Le preoccupazioni che mi hanno indotto ad astenermi dalla votazione degli altri emendamenti cadono, poiché sono d'accordo con il collega Maulini che questo emendamento non solleva questioni di bilancio, ma estende il principio, che ormai è stato inserito nel sistema pensionistico, alle pensioni dei ciechi civili. Sono quindi favorevole all'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riconosco la validità del principio, ma devo con-

testare che questo emendamento non comporti variazioni di bilancio.

MAULINI. L'anno prossimo ci sarà un altro bilancio !

PRESIDENTE. Penso che il problema potrà essere risolto nel quadro del riassetto organico del sistema pensionistico. Mi trovo in difficoltà, perché riconosco che l'emendamento è migliorativo del provvedimento; tuttavia il risultato dello sforzo di mediazione effettuato in questo periodo, che prego i colleghi di considerare, non è ancora completo, perché per alcuni degli emendamenti che presenteremo...

MALFATTI FRANCESCO. Se la dialettica si limita al fatto che avete preso accordi con la categoria e con il Governo, possiamo anche andarcene !

PRESIDENTE. Ho dovuto realizzare il massimo possibile di convergenza; alcuni degli emendamenti da me presentati sono ancora oggetto di contestazione, in particolare l'articolo 2. Se aggiungeremo un ulteriore carico, sarà più difficile ottenere il consenso, comunque necessario, della Commissione bilancio (dove il Governo è rappresentato dal Ministro del tesoro) e rischiamo di rendere vano lo sforzo compiuto per raggiungere almeno alcune conquiste.

MAULINI. Ricordo l'intervento di poco fa dell'onorevole Foschi; ho sottoscritto un suo ordine del giorno in cui si dice che occorre rivedere tutta la materia in un disegno di legge organico, ma ritengo che dove vi siano già dei precedenti non si possa tornare indietro. L'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dispone: « Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ».

Ho ascoltato questa mattina affermazioni di adesione e di comprensione per questi infelici; oggi che approviamo questa legge ed abbiamo l'opportunità e la possibilità di parificare questi infelici ai lavoratori meno sfortunati, vogliamo perdere questa occasione ? La Commissione bilancio non potrà non accettare questo emendamento, soprattutto se sarà sostenuto dalla nostra unanimità, perché non può decidere di accettare un beneficio per una categoria e negare poi lo stesso beneficio ad altra categoria più sfortunata. L'emendamento non comporta alcun aggravio finanziario per questo anno; eventualmente comporterà un aggravio per il prossimo bilancio, se si verificherà un aumento del costo della vita.

Se su questo punto non vi è accordo, diventa una finzione approvare l'ordine del giorno dell'onorevole Foschi; possiamo comunque riflettere, accantonando momentaneamente l'esame dell'emendamento e andare avanti nell'esame degli articoli, ma non diciamo di no ad una proposta del genere. Il Presidente, che è stato encomiato da tutti per l'opera svolta, ed il Governo, messo a conoscenza di questa esigenza dall'unanimità della Commissione, non possono dire di no ad una richiesta del genere. Chiedo a tutti i colleghi di votare questo emendamento. Se non vogliamo decidere oggi, rinviamo la questione riservandoci di riflettere.

ZAMBERLETTI. Accetto la proposta subordinata dell'onorevole Maulini.

FOSCHI. Poiché sono stato ripetutamente chiamato in causa dai colleghi comunisti, vorrei far loro rilevare che vi è una certa contraddizione nelle loro dichiarazioni iniziali, con le quali si dichiaravano d'accordo su questo disegno di legge...

JACAZZI. Sostanzialmente !

FOSCHI. ... tanto che mi sentivo a disagio nell'esprimere alcune riserve di fondo. Ho cercato di chiarire la situazione affermando di essere d'accordo sulla logica accettata dalla Commissione, che ha accolto istanze già decise dalle categorie interessate, riservandomi però di condurre avanti una battaglia, possibilmente a breve scadenza, perché il discorso venisse riaperto.

Ora, a questo punto, non si può invocare (dopo aver accettato la logica di questo disegno) un raffronto con cose dalle quali purtroppo i ciechi civili vengono esclusi.

Quando dicevo che non si può accettare che i ciechi civili debbano avere l'erogazione della pensione dal Ministero dell'interno, facevo riferimento a cose citate ora da Maulini.

Se si tratta di pensione, va rapportata al sistema di sicurezza sociale e va invocata la parità di trattamento con il citato articolo 19 della legge 1969 n. 153. Ma bisogna rendersi conto che questa che stiamo esaminando è una legge che fa riferimento all'assistenza pubblica, non al sistema previdenziale, ed impropriamente si parla di pensione, mentre in realtà si tratta di assegni di beneficenza. Questo è il criterio di fondo.

Ciò detto per un chiarimento delle nostre posizioni, anche politicamente significativo, vorrei osservare che, a parer mio, il Governo doveva essere d'accordo senza riserve sull'approvazione di questo testo e la soppressione dell'articolo 2, che è un elemento concordato e richiesto dalla categoria, secondo quanto mi risultava da informazioni di partito e di Governo.

Dato che il Governo chiede tempo per l'articolo 2, io chiederei allora tempo anche per quanto riguarda l'articolo 3. Naturalmente il Governo dovrebbe valutare se, così facendo, non apre una serie di possibilità ulteriori per gli articoli successivi. In questo caso pregherei l'onorevole sottosegretario di eliminare le sue riserve sull'articolo 2, perché altrimenti il discorso si riapre anche per gli articoli successivi.

PRESIDENTE. Ritengo di dover fare un intervento procedurale. La soppressione dell'articolo 2, a giudizio del relatore, e secondo la documentazione ufficiale che le sarà nota, non dovrebbe comportare nuovi oneri nel senso che questi rientrerebbero nei limiti della spesa complessivamente stanziata.

Devo però dire che l'accertamento se comporti o meno variazioni di spesa non spetta a questa Commissione. Quindi il motivo per cui va all'esame della Commissione bilancio la soppressione dell'articolo 2 è innanzitutto d'ordine regolamentare.

La faccenda è invece diversa per quanto riguarda questo articolo aggiuntivo, in relazione al quale le sue considerazioni mi trovano consenziente, perché sono due sistemi diversi: da una parte il sistema previdenziale, e dall'altra le pensioni a carico dello Stato.

Pur essendo sostanzialmente e sinceramente d'accordo sul miglioramento che si intende ancora proporre, devo esprimere una mia preoccupazione e far constatare alla Commissione che già ci si trova per la soppressione dell'articolo 2 di fronte ad ostacoli che non so se saranno superati, ove fossero introdotte nuove norme, comportando gli altri emendamenti trasformazioni strutturali cui siamo tutti interessati.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo alle considerazioni del Presidente, perché quando si introduce un meccanismo di automatica revisione del trattamento pensionistico, si introducono inevitabilmente degli oneri...

JACAZZI. Il costo della vita potrebbe anche diminuire.

MAULINI. Chiediamo almeno una settimana per pensarci, perché ci sembra che l'argomento meriti di essere approfondito.

MATTARELLI. Mi pareva che le osservazioni dell'onorevole Foschi tagliassero la testa al toro: siamo di fronte ad un assegno vitalizio, a totale carico dello Stato.

Nella logica del sistema pensionistico, sono invece previsti contributi da parte dei lavoratori.

Il problema è molto semplice, onorevole Maulini: stamane siamo entrati dicendo di accettare la logica del sistema: ora io non contesto il diritto di presentare emendamenti, ma a questo punto il nostro gruppo, per non bloccare l'*iter* della legge, voterà contro l'emendamento.

MALFATTI FRANCESCO. Quello che hanno detto gli onorevoli Foschi e Mattarelli non mi convince; si dice che siamo di fronte a due logiche diverse, e se vogliamo restare nella logica dell'assegno vitalizio, vorrei sapere perché ad un certo momento abbiamo sentito questa grossa suggestione: non più assegno vitalizio, ma (articolo 1 già approvato) pensione non reversibile.

Comunque, per restare nella logica dell'assegno vitalizio, vi chiedo come intendete far fronte agli adeguamenti del trattamento? Di volta in volta, con provvedimenti legislativi che saranno sempre tardivi e con lotte di categoria? Noi invece riproponiamo un sistema, anche se mutuato dalla legge 1969, n. 153, un sistema che ad un aumento del costo della vita faccia corrispondere un aumento dell'assegno.

A questo punto si pone una domanda a nome di tutto il gruppo: che strana procedura è questa di fronte alla quale ci troviamo?

Sarebbe opportuno che i colleghi della maggioranza chiarissero l'equivoco in cui sono caduti pensando che i comunisti avrebbero

accettato una logica come questa: prima si raggiunge un accordo sulla base delle somme da impiegare, ed in conseguenza si fa la legge. Che procedura è questa?

Nell'ambito della dialettica parlamentare, dobbiamo stabilire i margini in cui mantenerci, perché a questo punto quale sarebbe la nostra funzione? Approviamo gli articoli che possiamo approvare secondo la Commissione bilancio: allora non parlo più perché le mie parole sono inutili, non sento più la necessità di parlare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato lettura e su cui il Governo ha espresso parere contrario.

(*È respinto*).

C'è un ulteriore articolo aggiuntivo dell'onorevole Jacazzi ed altri. Poiché esso ha, in parte, attinenza con l'articolo 3, lo discuteremo insieme con questo articolo.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(*Ciechi che fruiscono di altri trattamenti*)

Per coloro che fruiscono della pensione a carico del fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ovvero di trattamenti di pensione, rendite, assegni continuativi a carico di enti pubblici o di proventi di qualsiasi natura di importo almeno uguale alla pensione sociale stessa, la pensione non riversibile di cui al precedente articolo è stabilita nelle seguenti misure:

lire 20.000 mensili se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Non sono considerati agli effetti di cui al comma precedente le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, gli assegni familiari o trattamenti similari.

Credo che tutti siamo d'accordo nel volere la soppressione di questo articolo. Tuttavia, poiché spetta alla Commissione bilancio esprimersi sulle conseguenze finanziarie della proposta soppressiva, noi oggi voteremo sul principio della soppressione. Il suo accoglimento esprimerà cioè la volontà della Commissione di trasmettere l'emendamento alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

Con questa premessa pongo in votazione la proposta di massima di sopprimere l'articolo 2.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

(*Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza*)

Per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non riversibile è stabilita nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se chiechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione è dovuta nelle stesse misure di cui al comma precedente a coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dal primo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

Do anche lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Jacazzi, Luberti, Malfatti Francesco, Lodi Adriana, Maulini, Lavagnoli, Terraroli, Flamigni, Arzilli:

« L'articolo 10 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 è abrogato.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 11 agosto 1963, n. 1329 ».

A me è apparso necessario proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3 il quale fa riferimento all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 in quanto mi sembra che così sia risolto anche il problema posto dalla prima parte dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Jacazzi.

Debbo invece esprimere una osservazione circa la seconda parte di questo emendamento: può lasciare perplessi che chi è accattone o chi è detenuto con sentenza passata in giudicato possa godere di una pensione da parte dello Stato. Inoltre mi sembra che l'abrogazione del riferimento all'accattonaggio implicitamente possa risolversi, non dico in un incitamento, ma in una sorta di legittimazione dell'accattonaggio che è una piaga del nostro paese.

Per quanto concerne la prima parte dell'emendamento possiamo quindi ritenere risolto il problema con la soppressione dell'ul-

timo comma dell'articolo 3 del disegno di legge.

Per quanto concerne la seconda parte dell'emendamento, a prescindere da altre considerazioni, non vorrei che implicitamente noi dessimo un premio a chi ha commesso un delitto o svolge una attività socialmente riprovevole.

JACAZZI. Così come è formulato, l'articolo 3 del disegno di legge non risolve affatto il problema che noi abbiamo posto, perché l'ultimo comma di questo articolo prevede la concessione della pensione in una misura notevolmente inferiore alla pensione che percepiscono tutti gli altri ciechi.

Possiamo essere d'accordo con tutta la prima parte dell'articolo 3 e cioè che per coloro che sono ospitati in istituti assistenziali la pensione sia ridotta. Ma sul secondo comma dell'articolo 3 che si richiama a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 1962, n. 66, non siamo affatto d'accordo, perché se è giusto che la pensione sia ridotta per coloro che sono ricoverati in istituti assistenziali, non altrettanto può dirsi per coloro che non hanno potuto assolvere agli obblighi scolastici: essi debbono avere la stessa pensione di tutti gli altri ciechi.

LUBERTI. In ordine all'esclusione dei detenuti dai benefici vorrei dire che ciò contrasta con lo spirito della Costituzione, che assegna alla pena un carattere tutt'altro che punitivo, che tenda a non fare del reo un uomo da isolare; è noto a tutti che la pena deve tendere alla redenzione del reo. Non raggiungeremo certo questo fine sottraendo al detenuto un beneficio civile qual è il trattamento pensionistico, tenendo conto anche del fatto che uno dei drammi maggiori resta quello della famiglia del detenuto, che rimane priva di qualsiasi assistenza da parte dello Stato. Manca infatti l'assistenza da parte di centri sociali, talvolta vi è assistenza morale da parte di centri consultori, quando vi siano, perché spesso mancano anche questi.

Occorre anche considerare che il regolamento carcerario dispone che il detenuto deve pagare la sua retta di carcerazione; spesso al termine della pena egli delinque ancora perché deve pagare il suo debito con lo Stato. Non intendiamo certo dare un premio a coloro che hanno commesso un reato, non vogliamo arrivare ad una morale che tutto giustifica, ma dobbiamo tener presente che il fenomeno delinquenziale ha una sua complessa strutturazione. Non possiamo prescindere da questo dato di fatto e fermarci alla verità del giudicato per dire che quella è l'assoluta verità. Spesso la spinta delinquenziale ha radici in motivi di profondo disadattamento sociale, in una tabe psicologica. Non vedo proprio come la comprensione umana di cui dite di voler essere portatori si concili con l'esclusione del trattamento pensionistico ai detenuti; ciò significa arretrare di fronte agli studi più attuali condotti su questa via.

Inoltre escludere da questo beneficio gli accattoni non significa legalizzare l'accattonaggio, riconoscergli un carattere giuridico che non ha. L'accattonaggio è un reato contravvenzionale, che viene perseguito duramente soltanto nei regimi totalitari; la grande tolleranza normalmente adottata nei confronti di questo reato dimostra che il fenomeno ha radici profonde.

Come si può, inoltre, stabilire il periodo di accattonaggio, quando si tratta di un reato tipicamente a carattere episodico? Introducendo questo principio si finisce con il negare il beneficio della pensione alle numerose persone segnalate dalla questura.

Il nostro gruppo pertanto voterà a favore dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Vorrei che dividessimo la questione, esaminando prima la soppressione dell'articolo 10 della legge del 1962, n. 66. Ho attentamente esaminato questo articolo e mi permetto di leggervi una nota inviatami dalla Unione italiana ciechi in relazione alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3, nota condivisa dal Governo. L'Unione italiana ciechi è favorevole alla soppressione di questo comma proprio per raggiungere l'effetto da voi desiderato. Nella nota si dice: « Si chiede la soppressione dell'ultimo comma di detto articolo, il quale priva del beneficio dell'aumento previsto i ciechi che prima del venticinquesimo anno di età non abbiano assolto all'obbligo scolastico o non abbiano frequentato un corso di abilitazione professionale e non esercitino alcuna attività lavorativa. Il disposto di tale comma colpisce elementi di ceti popolari, che vivono nel più squallido abbandono e nella più cieca miseria ».

L'Unione italiana ciechi quindi ritiene che, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 3, si vada incontro al desiderio espresso dai colleghi. Infatti il disegno di legge prevede il trattamento pensionistico, mentre l'articolo 3 esclude da tale trattamento alcuni soggetti. Implicitamente quindi l'articolo 10 della legge del 1962 n. 66 viene abrogato per-

ché al di fuori dei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 3 non vi può essere alcuna riduzione di pensione. In sostanza, sopprimendo il secondo comma, implicitamente abroghiamo il suddetto articolo 10.

TERRANA. L'articolo 13 del disegno di legge, nel nuovo testo proposto dal Presidente, prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che siano incompatibili o in contrasto con le nuove norme, mentre nel testo originario del disegno di legge si fa preciso riferimento alla abrogazione della legge n. 66 del 1962. Ritengo che in sede di esame di questo articolo noi potremo esaminare la questione e chiarire se il nuovo testo sia limitativo rispetto a quello originario.

JACAZZI. Se intendiamo raggiungere lo stesso scopo, approviamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha ragione l'onorevole Terrana. Quando noi diciamo, nell'emendamento all'articolo 13, che sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili ed in contrasto con le norme della presente legge, si intende che sono abrogate anche le disposizioni della legge n. 66, che si riferiscono alla materia in oggetto.

Nel disegno di legge è prevista una sola riduzione della pensione: quella del primo comma dell'articolo 3. Nel secondo comma che fa riferimento alle condizioni previste dall'articolo 10 della legge n. 66 si propone la soppressione. Poiché l'articolo 13, quale risulta dagli emendamenti, abroga tutte le disposizioni in contrasto ed incompatibili...

MALFATTI FRANCESCO. Non è incompatibile: chi lo stabilisce?

PRESIDENTE. Onorevole Malfatti, faccio un preciso chiarimento: l'articolo 1 recita che ai ciechi spetta una certa pensione. L'articolo 3 prevede un caso di riduzione: il solo.

È principio fondamentale del diritto che le eccezioni che non siano specificate non esistono. Dicendo che al di fuori della presente legge tutte le disposizioni vengono abrogate, è evidente che è abrogato anche l'articolo 10 della legge n. 66.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero è d'accordo con la soppressione dell'ultimo comma nella considerazione che il numero dei giovani ciechi che non hanno adempiuto all'obbligo dell'istruzione non è assai rilevante, mentre quelle poche situazioni che ancora permangono sono degni della migliore considerazione, perché si verificano nelle zone più depresse d'Italia, nel centro-sud, o delle isole, per motivi non sicuramente imputabili alla volontà del giovane cieco.

La soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3, quindi, è proposta in adesione alle considerazioni che si stanno svolgendo.

TERRAROLI. Il problema potrebbe essere risolto ponendo, all'inizio dell'articolo, dinanzi alle parole « per coloro che sono ospitati » l'avverbio « soltanto »; quel « soltanto » sarebbe vincolante.

MINASI. Per quanto riguarda l'esigenza di rendere esplicito quanto dovrebbe essere implicito nella soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3, devo dire che abbiamo avuto occasione di discutere ed esaminare certe interpretazioni restrittive che, in definitiva, hanno tolto un diritto che esisteva con la vecchia legge.

A questo punto, dicendo l'articolo 13 che tutte le disposizioni, (compresa la legge 1962 n. 66), incompatibili con quello che stabilisce il disegno di legge sono abrogate, credo che per rendere esplicito quello che è implicito nella volontà del legislatore, che nell'interpretazione della legge necessita tener sempre presente, basterebbe una nostra dichiarazione unanime, con la quale si respinge o si ritira l'emendamento, poiché siamo tutti d'accordo che viene abrogato specificamente l'articolo 10 della legge n. 66, e su questo non ci sono dubbi.

BOLDRIN. Mi pare che potremmo approvare l'articolo 3 con la modifica suggerita dal collega Terraroli: « soltanto per coloro che sono ospitati » e sopprimendo il secondo comma.

MINASI. Vorrei ricordare alla Commissione che mi sembra che vi sia una legge proposta dal compianto onorevole Santi che dichiara la imprescrittibilità del diritto alla pensione anche per coloro che hanno subìto condanne penali: cioè il diritto alla pensione non si perde per nessun motivo mentre noi in questo caso verremmo a creare una eccezione.

PRESIDENTE. A questo punto, se i proponenti sono d'accordo, possiamo rinviare all'articolo 13 l'esame della seconda parte dell'articolo aggiuntivo mentre la prima parte

verrebbe ritirata con l'intesa di modificare l'articolo 3 aggiungendo al primo comma lo avverbio « soltanto » e sopprimendo il secondo comma.

Per far poi risaltare che si tratta di una riduzione delle pensioni, diremo al primo comma « ridotta » anziché « stabilita ».

L'articolo quindi, ferma restando la rubrica, assumerebbe la seguente formulazione:

« Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non rversibile è ridotta nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ».

JACAZZI. Siamo d'accordo

PRESIDENTE. Anche per questo articolo ci limitiamo a porre in votazione il principio di trasmetterlo alla Commissione bilancio, riservandoci di votarlo definitivamente alla prossima seduta.

Con questa riserva pongo in votazione lo articolo 3 nella nuova formulazione di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 4.

(*Tredicesima mensilità*)

Ai titolari della pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, nonché ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.

Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.

Propongo un emendamento puramente formale, che sopprime la numerazione degli articoli « 1, 2 e 3 ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'inciso.

(*È respinto*).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

« Ai titolari della pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli, nonché ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.

Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti*).

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, l'indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione.

Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Anche per questo articolo propongo il medesimo emendamento di cui all'articolo precedente.

Pongo quindi in votazione il mantenimento dell'inciso « 1, 2 e 3 ».

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso come risulta dalla soppressione dell'inciso: « 1, 2 e 3 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo seguente. Ne do lettura:

ART. 6.

(*Condizioni economiche*)

La pensione non riversibile e l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato o il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Avevo premesso che avremmo cercato di redigere un testo comprensivo di tutte le istanze, tenendo presente anche la proposta di legge Andreotti ed altri. Mi riferisco in particolare all'articolo 4 di questa proposta ed al testo della relazione, dove si sottolinea il carattere di eteronomia che affligge i ciechi non soltanto nell'ambito sociale ma anche familiare. Sappiamo quali implicazioni può portare il far dipendere la concessione di un beneficio non dalla condizione di maggiore o minore cecità ma dalle condizioni economiche del coniuge. Per questo motivo propongo la soppressione delle parole « o il coniuge ».

Poiché su questo emendamento come per i successivi agli articoli 7 e 8 occorre sentire il parere della Commissione bilancio, è superfluo ripetere che lo pongo in votazione con la consueta riserva.

Pongo in votazione la proposta di massima di sopprimere l'inciso « o il coniuge ».

(*È approvata*).

L'emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Beneficiari dell'assegno a vita*)

L'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione in favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, dell'assegno di lire 10.000 mensili di cui siano in godimento, sempre che l'interessato o il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Propongo di sostituirlo con il seguente, ferma restando la rubrica:

« In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare sui redditi ».

Pongo in votazione, con la riserva enunciata, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7.

(*È approvato*).

L'emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

Passiamo all'articolo seguente. Ne dò lettura:

ART. 8.

(*Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile*)

L'indennità di accompagnamento nella misura di cui all'articolo 5 spetta, altresì, ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che sia l'interessato che il coniuge non dispongano nel complesso di un reddito superiore al doppio della quota esente dalla imposta complementare.

A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili una istanza in carta libera, corredata da un certificato di nascita, da un certificato di medico oculista attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione degli uffici finanziari concernente la posizione del richiedente e del coniuge agli effetti dell'imposta complementare.

L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili competenti per la concessione della pensione non riversibile.

Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

Per le concessioni disposte, l'Opera ha la facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità di cui al presente articolo.

Propongo di sostituirlo con il seguente, ferma restando la rubrica:

« L'indennità di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 5, spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.

A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione dell'Ufficio finanziario, concernente la posi-

zione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.

L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza ».

Pongo in votazione, con la riserva enunciata, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8.

(*È approvato*).

L'emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Divieto di cumulo dell'indennità di accompagnamento*)

L'indennità di cui agli articoli 5 ed 8 non è cumulabile con analoghi trattamenti concessi, a qualsiasi titolo, per uguale finalità, ivi compreso quello attribuito come complemento alla pensione di guerra.

Ho proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Pongo in votazione la proposta di massima di sopprimere l'articolo 9.

(*È approvata*).

L'emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Domande e ricorsi pendenti*)

Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non riversibile, presentati anteriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

Propongo di aggiungere, dopo le parole 31 dicembre 1969 », le parole « limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 », al fine di rendere più comprensibile la disposizione.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Vengono ora in esame una serie di articoli aggiuntivi da me proposti sui quali dovremo sentire, secondo il caso, il parere della Commissione affari costituzionali o della Commissione bilancio o di entrambe le Commissioni. Noi, seguendo la procedura già adottata, voteremo sul principio di trasmetterli, se accolti, alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Con questa riserva do lettura e pongo successivamente in votazione i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. ...

(*Decentramento del sistema di erogazione*)

Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei beneficî agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto Ente.

Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.

La nomina dei due rappresentanti della Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati dal presidente della giunta regionale.

Avverso la decisione del Comitato provinciale, l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una Commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

In caso di necessità, il Ministro dell'interno può procedere alla costituzione di più Commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

I ciechi civili beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto alla assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato.

Per l'applicazione del precedente comma il Ministero dell'interno provvede con apposite convenzioni con ente mutualistici.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Commissioni provinciali sanitarie*)

L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o più dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o dell'Unione italiana dei ciechi, può nominare più Commissioni, le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Composizione delle Commissioni provinciali sanitarie*)

La Commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della Commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione ha il compito di accertare se gli istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione della ombra e della luce.

I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione ,non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della Commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della Commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della Commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l'esito del controllo oculistico.

Il segretario della Commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente all'Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo, è stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Commissione regionali sanitarie*)

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composto dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Le Commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno.

Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Durata del mandato delle Commissioni sanitarie*)

Le Commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette Commissioni, estraneo all'Amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità, di concerto con quello del tesoro.

L'onorevole Lavagnoli propone di sostituire le parole « cinque anni » con le altre: « in ciascuna regione fino al termine fissato dalla legge regionale che regola la materia » A me sembra, tuttavia, che questo concetto sia già implicito nella dizione dell'articolo.

LAVAGNOLI. Va bene, ma cosa costa renderlo esplicito? Poiché è stabilito che passerà alle regioni la competenza primaria in materia, questo punto sarà regolato da ogni regione con propria legge. Non dobbiamo sostituirci noi alle regioni, vincolandole: emaniamo una disposizione transitoria finché le regioni non decideranno in merito.

SALVI. Questo discorso, allora, avrebbe potuto essere fatto anche per gli articoli precedenti! Tutte queste disposizioni hanno carattere di transitorietà.

PRESIDENTE. A me sembra che questo emendamento complichi inutilmente il testo della legge e sia perciò del tutto superflio.

Qual è il parere del Governo?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Mi associo al parere espresso dal Presidente.

LAVAGNOLI. Perché dobbiamo fissare un periodo di cinque anni? Il periodo sarà diverso per ciascuna regione: in una potrà essere di due anni, in un'altra di tre o di quattro.

SALVI. Vorrei che fosse precisato – e che risultasse a verbale – che noi riteniamo che questo tema sia mal posto in questo articolo. Noi riteniamo che questo emendamento sia superfluo, perché a norma della Costituzione questa materia passerà alla competenza delle regioni.

Per questo motivo noi voteremo contro lo emendamento proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Lavagnoli, insiste nel suo emendamento?

LAVAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lavagnoli all'articolo 13, di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione con la consueta riserva l'articolo aggiuntivo nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione, con la consueta riserva, i successivi articoli aggiuntivi:

ART. ...

(*Presentazione delle domande*)

I cittadini che aspirano al godimento di uno o più dei benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla Commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione

della diagnosi dell'infermità e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Rilascio dei certificati da parte degli Uffici distrettuali delle imposte*)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle Commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Modalità di erogazione*)

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Decorrenza dei benefici*)

La concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

(*È approvato*).

Dò ora lettura dell'articolo 10 del disegno di legge:

ART. 10.

(*Scadenza delle rate*).

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

Propongo di sostituirlo con il seguente, ferma restando la rubrica:

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Seguono altri articoli aggiuntivi. Dopo averne dato lettura li porrò in votazione nel principio con la consueta riserva.

ART. ...

(*Accertamenti sulla permanenza dei requisiti*).

Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio*).

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e suc-

cessive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti all'Unione italiana ciechi.

JACAZZI. C'è il nostro emendamento inteso a stabilire che la soppressione dell'Opera avvenga dalla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Vi sono adempimenti amministrativi. Occorrerà del tempo per effettuare il trapasso. La pregherei di ritirare l'emendamento.

JACAZZI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione con la consueta riserva l'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili*).

I ruoli delle carriere del personale della Opera nazionale per i ciechi civili – salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo – sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organiza fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, all'Amministrazione civile dell'interno.

Il servizio prestato presso l'Opera nazionale per i ciechi civili dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.

Salva la progressione in carriera del personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione.

Il ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito alla Unione italiana ciechi.

Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale del ruolo, di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione nel principio, con la consueta riserva.

(*È approvato*).

L'articolo aggiuntivo sarà trasmesso alle Commissioni Affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

ART. ...

(*Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici*).

Ai fini della concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.

Gli stanziamenti destinati, alla data della entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:

a) del Ministero dell'interno;

b) dell'Unione italiana dei ciechi ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.

Anche questo articolo aggiuntivo sarà trasmesso, se approvato, alla Commissione bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 12 del disegno di legge:

ART. 12.

(*Copertura della spesa*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo di sostituirlo con il seguente, ferma restando la rubrica.

« Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di

lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, rese necessarie dall'applicazione della presente legge ».

Pongo in votazione nel principio l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Trasmetteremo il nuovo testo alla Commissione bilancio.

Dò lettura dell'articolo 13 del disegno di legge.

ART. 13.

(*Effetto della legge — Abrogazione*).

Tutte le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi 9 agosto 1954, n. 632, 10 febbraio 1962, n. 66, 10 agosto 1964, n. 718, 28 aprile 1968, n. 406 e nei regolamenti approvati con decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 e 11 agosto 1963, n. 1329, che siano incompatibili con la presente legge.

Sono, altresì, abrogati gli articoli 27 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e 67 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In qualità di relatore, ho proposto di sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(*Effetti della legge ed abrogazioni*).

I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1970.

Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsti dalla presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data le competenze della Opera nazionale dei ciechi, di cui agli articoli . . . . ., vengono trasferite ai Comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo . . . .

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e in contrasto con le norme della presente legge.

Gli onorevoli Jacazzi, Luberti, Malfatti Francesco, Flamigni, Lavagnoli, Lodi Adriana, Arzilli propongono di sostituire l'ultimo comma del mio emendamento con il seguente:

« Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e in contrasto con le norme della presente legge ».

Ritengo che la dizione da me adottata sia la più estesa possibile, perché, enumerando le singole abrogazioni, si rischia di comportare qualche eccezione. Un'abrogazione di carattere generale è più comprensiva di una a carattere specifico, relativa a singoli provvedimenti legislativi.

Non è forse il caso di rifletterci sopra?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido l'opinione del Presidente.

JACAZZI. Circa la decorrenza del sistema decentrato di erogazione dei benefici, proporrei che questa coincida con l'entrata in vigore della legge senza attendere il 1° gennaio 1971.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È stabilito che il sistema decentrato abbia inizio a decorrere dal 1971, perché vi siano i tempi necessari per le operazioni di trapasso.

PRESIDENTE. Vale la stessa considerazione per cui lei, onorevole Jacazzi, prima ha ritirato l'emendamento relativo alla data di soppressione dell'Opera nazionale ciechi civili.

Se i colleghi sono d'accordo possiamo votare, con la consueta riserva i primi tre commi dell'articolo sostitutivo da me proposto e rinviare alla prossima seduta l'esame dell'ultimo comma dello stesso articolo. Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Dò ora lettura e pongo in votazione, con la riserva di trasmetterle, se approvate in via di massima, alle competenti Commissioni, le tabelle allegate da me proposte, relative al trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili.

TABELLA *A*.

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa.

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	1
670	Ispettore generale	4
500	Direttore di divisione	5
402	Direttore di sezione (già capo sezione)	6
325	Consigliere di prima classe	3
271	Consigliere di seconda classe	
229	Consigliere di terza classe	
325	Assistente sociale di prima classe	1
271	Assistente sociale di seconda classe	
229	Assistente sociale di terza classe	
	TOTALE	20

Il posto di Direttore generale è portato in aumento nella corrispondente qualifica della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno a decorrere dal 1° marzo 1973.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Ruolo ad esaurimento della carriera speciale di ragioneria (già ruolo di ragioneria).

Ex coefficiente	Qualifiche direttive	Numero dei posti
670	Ispettore generale di ragioneria	1
500	Direttore di ragioneria di prima classe (già direttore di ragioneria)	2
402	Direttore di ragioneria di seconda classe (già vice direttore di ragioneria)	3
325	Vice direttore di ragioneria (già primo ragioniere)	3
	Qualifiche di concetto	
271	Ragioniere	5
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	
	TOTALE	14

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

Ruolo ad esaurimento della carriera di concetto amministrativa (già di ruolo generale della carriera di concetto)

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	6
402	Segretario principale (già segretatrio di prima classe)	8
325	Primo segretario (già segretario di seconda classe)	12
271	Segretario (già segretario di terza classe)	16
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
271	Assistente sociale	2
229	Assistente sociale aggiunto	
202	Vice assistente sociale	
	TOTALE	44

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

Ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva.

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
A) Ruolo generale:		
325	Archivista superiore	8
271	Archivista capo	13
229	Primo archivista	16
202	Archivista	9
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	TOTALE	46
B) Ruolo copia:		
325	Capo ufficio copia	5
271	Primo coadiutore	7
229	Coadiutore (già dattilografo capo)	9
202	Primo dattilografo (già dattilografo di prima classe)	7
180	Dattilografo (già dattilografo di seconda classe)	
157	Dattilografo aggiunto	
	TOTALE	28

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

Ruoli ad esaurimento della carriera ausiliaria.

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
A) Ruolo commessi:		
180	Commesso capo	2
173	Commesso	14
159	Usciere capo	8
151	Usciere	
142	Inserviente	
	TOTALE	24
B) Ruolo autisti:		
159	Autista	3

I posti nel ruolo autisti, che si siano o si rendano vacanti, sono portati in aumento alla dotazione organica unica della qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO